

# CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO FORESTERIA

**1)** La Sig.ra \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ **(di seguito denominata locatore)**

## CONCEDE IN LOCAZIONE

alla \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ - in qualità di amministratore delegato alla firma **(di seguito denominato conduttore)**

## CHE ACCETTA

un appartamento composto da \_\_\_\_ (\_\_\_\_) locali oltre servizi, sito al piano \_\_\_\_\_ nel fabbricato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_. L'appartamento, in buono stato locativo, dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui viene ceduto.

L'appartamento è interamente arredato (vedi nota controfirmata)

**2)** La locazione di cui al presente contratto si intende stipulata per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria è ad uso foresteria e ha la durata di \_\_\_\_ (\_\_\_\_) anni a decorrere dal \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_. Il contratto si intenderà rinnovato per altri \_\_\_\_ (\_\_\_\_) anni qualora nessuna delle parti abbia dato disdetta mediante lettera raccomandata A.R. 1 (uno) mesi prima della data di scadenza.

**3)** Il canone locativo resta convenuto in €. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mensili, da pagarsi anticipatamente ogni mese presso il domicilio del locatore.

**4)** Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo e il conduttore non potrà opporre al locatore eccezioni di sorta allo scopo di ritardare il pagamento o di sottrarsi allo stesso. Il mancato pagamento, per qualunque causa, anche di una sola mensilità, entro il termine di cinque giorni successivi alla scadenza di ogni mese, costituisce in mora il conduttore e darà luogo alla risoluzione del contratto.

**5)** Sono a carico del conduttore le relative quote condominiali, comprese quelle dell'amministratore. I locali dati in locazione dovranno essere destinati per il solo uso di civile abitazione dei dipendenti della società. E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o di cedere a qualunque titolo in tutto od in parte il locale. La violazione del predetto divieto comporterà la risoluzione di diritto della locazione.

**6)** Il conduttore si impegna ad eseguire le riparazioni di piccola manutenzione di cui all'articolo 1609 C.C. fra le quali si comprendono con patto espresso quelle inerenti ad ogni impianto che sia di pertinenza esclusiva dell'immobile locato: il conduttore è inoltre tenuto ad eliminare a sue spese tutti i danni provocati dalla sua negligenza nell'uso della cosa e delle apparecchiature ivi esistenti.

**7)** Il locatore ha facoltà, quando se ne presenti la necessità di ispezionare l'unità immobiliare locata al conduttore anche a mezzo di suoi incaricati.

**8)** Il conduttore non può apportare alcuna innovazione, modifica alla cosa locata ed agli impianti ivi esistenti, senza preventiva autorizzazione scritta del locatore. La violazione di questa disposizione è causa di risoluzione di diritto della locazione e di risarcimento dei danni.

**9)** Nel caso in cui il locatore intenda vendere la cosa e, comunque, dopo la disdetta, il conduttore, dovrà consentire la visita dei locali, previo avviso, pena la risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.

**10)** A garanzia dell'adempimento di tutte le clausole del presente contratto il conduttore versa al locatore, a titolo di deposito cauzionale, la somma di €. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) da versarsi su libretto di risparmio al portatore e fruttifero di interessi ivi determinati. Detto importo verrà restituito al termine della locazione solo dopo la verifica da parte del locatore dello stato di manutenzione originario dell'immobile.

**11)** La presente scrittura viene redatta in triplice originale, oltre all'esemplare per il registro e si compone di 4 (quattro) pagine; le spese di bollo per il contratto e per le quietanze sono a carico del conduttore, mentre le spese di registrazione sono ripartite al 50% tra le parti contraenti. La registrazione sarà a cura del conduttore.

**12)** Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme di legge. Le parti dichiarano che il presente contratto è economicamente favorevole ad entrambe ed espressamente si confermano soddisfatte dell'accordo raggiunto.

Sassari li \_\_\_\_\_

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE